



# Senato della Repubblica

## XVIII Legislatura

### Fascicolo Iter

# **DDL S. 1569**

Modifiche agli articoli 57 e 58 della Costituzione in materia di base elettorale e di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica, nonché modifica dell'articolo 83 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica

# Indice

1. DDL S. 1569 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 1569 .....	4
1.3. Trattazione in Commissione .....	6
1.3.1. Sedute .....	7
1.3.2. Resoconti sommari .....	8
1.3.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....	9
1.3.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 112 (pom.) del 29/10/2019 .....	10

## **1. DDL S. 1569 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1569  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche agli articoli 57 e 58 della Costituzione in materia di base elettorale e di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica, nonché modifica dell'articolo 83 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica

Iter

**23 ottobre 2019:** assegnato (non ancora iniziato l'esame)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1569**

**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

---

Iniziativa Parlamentare

[Alan Ferrari](#) ( [PD](#) )

Natura

Costituzionale

Presentazione

Presentato in data **23 ottobre 2019**; annunciato nella seduta n. 158 del 23 ottobre 2019.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA , SENATO DELLA REPUBBLICA , ELETTORATO ATTIVO , ELETTORATO PASSIVO , ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**Classificazione provvisoria**

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 23 ottobre 2019. Annuncio nella seduta n. 158 del 23 ottobre 2019.

Pareri delle commissioni Questioni regionali

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 1569

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1569

### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore **FERRARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 2019

Modifiche agli articoli 57 e 58 della Costituzione in materia di base elettorale e di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica, nonché modifica all'articolo 83 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge di revisione della Costituzione contiene alcune importanti modifiche che si rendono oggi indispensabili in vista della prossima, possibile, promulgazione della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, approvata in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, dei membri di ciascuna Camera, pubblicata per comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019.

Il dibattito sulla riduzione dei parlamentari è risalente nel tempo ed è sempre stato inserito in un contesto più ampio, che teneva insieme i temi della rappresentatività delle Camere e della loro funzionalità. La riduzione numerica è sempre stata associata a proposte di superamento del bicameralismo perfetto o di un suo migliore funzionamento, da conseguire attraverso l'omogeneizzazione delle discipline elettorali e regolamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Oggi, invece, l'approvazione della sola forte riduzione del numero dei parlamentari pone al centro il problema di rappresentatività delle Assemblee nei confronti del pluralismo degli interessi territoriali, politici e sociali espressi dal corpo elettorale come anche, ovviamente, la questione della funzionalità delle nuove Camere. Un problema di fatto ignorato dalla legge 27 maggio 2019, n. 51, che, approvata per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali vigenti in caso di approvazione della revisione costituzionale del numero dei parlamentari, determinerebbe - senza ulteriori interventi legislativi e costituzionali - la formazione di collegi uninominali tanto ampi da ricomprendere per il Senato fino a un milione di abitanti e un'accentuata discrasia tra diverse regioni nel rapporto tra seggi da assegnare e popolazione media.

Il presente disegno di legge costituzionale cerca, innanzitutto, di dare una prima risposta a questi problemi con l'obiettivo di rafforzare la rappresentatività dei parlamentari nei confronti della più ampia platea di elettori che dovranno rappresentare. A questo scopo gli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge costituzionale sono finalizzati a rendere finalmente omogenee le basi elettorali di Camera e Senato, sia eliminando la base regionale con la quale finora è stato eletto il Senato della Repubblica, sia uniformando l'elettorato attivo e passivo delle due Camere. Tali modifiche permetteranno di rendere omogeneo l'elettorato delle due Assemblee parlamentari e consentiranno l'approvazione di un unico sistema di elezione che, fatto salvo il numero minimo di senatori spettanti a ciascuna regione o provincia autonoma, permetterà al Parlamento italiano di conseguire una più piena e complessiva rappresentatività del pluralismo politico, territoriale e sociale espresso dall'intero Paese.

L'articolo 3, infine, affronta l'importante e collegata questione dell'elezione del Presidente della Repubblica, per la quale è indispensabile riequilibrare l'incidenza dei delegati regionali nella composizione del Parlamento in seduta comune, riducendoli di un terzo in maniera analoga alla riduzione apportata al numero dei parlamentari.

Tutte le forze politiche che sostengono l'attuale maggioranza hanno sottoscritto il programma di governo impegnandosi ad approvare « la riduzione del numero dei parlamentari, avviando contestualmente un percorso per incrementare le opportune garanzie costituzionali e di rappresentanza democratica ». Queste prime proposte di modifica costituiscono dunque un nucleo iniziale di interventi volti ad accompagnare la riduzione del numero dei parlamentari, la cui ragione di fondo non può consistere nel mero « taglio delle poltrone » o in una generica riduzione degli sprechi, ma che deve essere inteso come intervento idoneo a restituire dignità e ruolo al Parlamento, l'organo costituzionale al centro della nostra democrazia rappresentativa, l'unico eletto direttamente da tutti i cittadini italiani. Gli interventi previsti nel presente disegno di legge costituzionale raccolgono le proposte che le forze politiche di maggioranza si sono impegnate ad intraprendere, come concordato nel documento dei Capigruppo di maggioranza in tema di riforme della Costituzione, delle leggi elettorali di Camera e Senato e dei Regolamenti parlamentari, del 7 ottobre 2019.

#### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

##### Art. 1.

*(Modifica della base elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica)*

1. All'articolo 57 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Senato della Repubblica è eletto a base circoscrizionale, nel rispetto del numero minimo di seggi comunque assegnati a ciascuna Regione o Provincia autonoma ».

##### Art. 2.

*(Elettorato attivo e passivo per il Senato)*

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 58. - Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età ».

##### Art. 3.

*(Delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica)*

1. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« All'elezione partecipano due delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze ».

##### Art. 4.

*(Decorrenza)*

1. La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, come modificato dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, si applica a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e solo successivamente alla promulgazione della legge costituzionale recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1569  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche agli articoli 57 e 58 della Costituzione in materia di base elettorale e di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica, nonché modifica dell'articolo 83 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 112 \(pom.\)](#)

29 ottobre 2019

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 112 (pom.) del 29/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019**  
**112ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di non congiungere il disegno di legge n. **1569** ai disegni di legge n. **1440** e connessi, in materia di estensione dell'elettorato per il Senato. A tale riguardo, si è altresì deciso di svolgere un ciclo di audizioni informali e di fissare per le ore 17 di giovedì 31 ottobre il termine entro il quale indicare i nominativi dei soggetti da audire. Si è stabilito infine di avviare, nel corso della settimana, l'esame del disegno di legge n. **1570** (decreto-legge n. 105 del 2019, in materia di sicurezza cibernetica).

La Commissione prende atto.

## *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1547)** *Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229*  
(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il Presidente **BORGHESI** (L-SP-PSd'Az), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az), a nome del Gruppo, dichiara un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni** (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la relatrice ha presentato emendamenti, pubblicati in allegato. Inoltre, comunica che è stato riformulato in un testo 2 l'emendamento 7.0.2, anch'esso pubblicato in allegato. Comunica, quindi, che sono stati ritirati gli emendamenti 7.0.1, 7.0.5 e 7.0.6,. Avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti.

Il sottosegretario MALPEZZI informa che, a breve, saranno presentati alcuni emendamenti da parte del Governo. In ogni caso, è già stata ultimata l'istruttoria sulle proposte di modifica d'iniziativa parlamentare.

Il senatore [GRASSI](#) (M5S) trasforma l'emendamento 7.0.4 nell'ordine del giorno G/1493/5/1, pubblicato in allegato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti della relatrice.

La relatrice MANTOVANI illustra brevemente gli emendamenti 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 3.100 e 4.100, precisando che tali proposte sono volte, in parte, a recepire alcune condizioni formulate dalla Commissione bilancio e, in parte, a inserire correzioni di carattere formale. Pertanto, a suo avviso, si potrebbe fissare un termine breve.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente che alle ore 16,30 inizieranno i lavori dell'Assemblea.

Il senatore [PAGANO](#) (FI-BP) ritiene che, per un più ordinato andamento dei lavori, sarebbe comunque preferibile rinviare a domani il termine per i subemendamenti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) sottolinea che la portata modificativa delle proposte della relatrice non giustifica un termine così ampio. A suo avviso, potrebbe essere sufficiente qualche ora.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) propone di fissare il termine alle ore 22 di oggi.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce del dibattito, propone quindi di fissare per le ore 22 di oggi, martedì 29

ottobre, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti della relatrice.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sui disegni di legge n. [83](#) e connessi (tutela costituzionale dell'ambiente), che si sono svolte nelle riunioni degli Uffici di Presidenza del 24 ottobre, e sui disegni di legge nn. [876](#) e [971](#) (vittime del dovere), che si sono svolte nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1547**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 1, si invita a valutare l'opportunità, nell'ambito dell'adozione del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, in considerazione delle molteplici funzioni attribuite a queste ultime, pur nell'ambito di una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato;
- all'articolo 3, comma 3, si ravvisa l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-città e autonomie locali nella definizione delle spese ammissibili al finanziamento, trattandosi di una materia rientrante nelle competenze amministrative degli enti locali.

#### **ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)**

N. [1493](#)

Art. 1

##### **1.100**

Il Relatore

*Al comma 2, sostituire le parole: «nel limite massimo di 530.000» con le seguenti: «valutati in 530.000».*

##### **1.200**

Il Relatore

*Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «non impegnate alla data del presente decreto» con le seguenti: «non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto».*

### **1.300**

Il Relatore

*Al comma 7, sostituire le parole: «residui passivi e perenti» con le seguenti: «residui passivi perenti».*

### **1.400**

Il Relatore

*Al comma 13, lettera e), sostituire le parole: «e dei progetti» con le seguenti: «e i progetti».*

Art. 3

### **3.100**

Il Relatore

*Ai commi 3 e 4, sostituire le parole: «di euro 3.500.000» con le seguenti: «di euro 3.300.000».*

Art. 4

### **4.100**

Il Relatore

*Al comma 6, sostituire le parole da: «dello stanziamento» fino a: «Fondo speciale» con le seguenti: «dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"».*

Art. 7

### **7.0.2 (testo 2)**

[Garruti](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Articolo 7-bis

(Misure inerenti al ruolo organico di magistratura della Corte dei Conti e assunzioni di referendari)

1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo, consultive e referenti al Parlamento o ai Consigli regionali, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con delibera del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. Anche al fine di assolvere alle ulteriori funzioni previste nella presente legge, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentaquattro fra consiglieri, primi referendari, referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente della Corte e al procuratore generale. Il Consiglio di presidenza dell'istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione, quando non già definita dalla legge. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono soppresse". Conseguentemente, la Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, pari a 3.143.003,02 euro per l'anno 2020, a 3.200.872,29 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.316.602,60 euro per l'anno 2023, a 3.634.564,91 euro per l'anno 2024, a 3.666.891,86 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 3.798.785,64 euro per l'anno 2027, a 4.914.392,80 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a 5.008.351,06 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.003,02 euro per l'anno 2020 e a 5.008.351,06 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e

speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

**G/1493/5/1 (già emendamento 7.0.4)**

[Grassi](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto - legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premessi che:

la Corte dei Conti ha notevolmente ampliato le proprie funzioni di controllo nello scenario della finanza pubblica allargata;

il settore degli appalti pubblici necessita di un sistema di controlli che favorisca la speditezza e l'economicità dell'azione amministrativa;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ampliare il controllo preventivo di legittimità alla Corte dei Conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 sugli atti di aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamenti dei contratti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, relativi ai lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria adottati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici nazionali, nonché dalle amministrazioni regionali e locali, le università e gli altri enti autonomi.

